



COMUNE DI TRESANA

(Prov. Massa-Carrara)

AREA TECNICA

Urbanistica – Assetto del Territorio

Rif. prot. n° 4460 del 03/10/2017

AUT. PAES. ORDINARIA

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA n° 3 del 03.08.18

(D.L. 22 gennaio 2004 n° 42 - art.146)

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

VISTA l'istanza prot. n° 4460 del 03/10/2017 di Autorizzazione Paesaggistica presentata da **GENTILCORE Santo** (Cod. Fisc. : GNT SNT 60S27 F287Y) - **Azienda Agricola Gentilcore Santo**, Loc. Fola n° 102 , cap 54012 TRESANA (MS), relativa ai lavori di MIGLIORAMENTO AMBIENTALE CON VARIAZIONE MORFOLOGICA E CAMBIO DI QUALITÀ COLTURALE IN LOC. CASCINA-CANOVA-FOLA DI TRESANA (SCIA 23/17 in variante alla SCIA 31/16 e all'autorizzazione Paesaggistica n° 1/17), sita in loc. Fola di Tresana e censita a Catasto al Fg.15 mappali 226-284, inseriti nel vigente Regolamento Urbanistico in zona omogenea "E" - *Sistema Ambientale – Zone con esclusiva o prevalente funzione agricola*, di cui all'art. 37 e seguenti delle Norme Tecniche di attuazione (N.T.A.) del vigente Regolamento Urbanistico;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni (di seguito *Codice*), che contiene fra l'altro le disposizioni relative al controllo e alla gestione dei beni soggetti a tutela paesaggistica, in particolare all'art. 146 del Codice (regime ordinario delle autorizzazioni paesaggistiche);
- l'esito positivo della verifica di adeguatezza sotto il profilo del possesso, in capo al Comune di Tresana, dei requisiti di competenza tecnico-scientifica delle strutture e di separatezza nelle stesse delle funzioni in materia paesaggistica da quelle in materia urbanistico-edilizia, così come previsto dalla Circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 22 gennaio 2010;
- la legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 "*Norme per il governo del territorio*" (che ha sostituito la L.R.01/05), in particolare all'art. 249 - *Disposizioni transitorie per la delega della funzione relativa all'autorizzazione paesaggistica*;

PRECISATO che il sito interessato dall'intervento in oggetto è altresì sottoposto a vincolo idrogeologico di cui al R.D.30.12.23 n. 3267 per il quale è stata rilasciata la propedeutica Autorizzazione da parte dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana con prot. 4848 del 01.08.2018, protocollata al Comune di Tresana col n° 3356 del 02.08.2018;

...VERIFICATO che l'istanza di autorizzazione è corredata della documentazione comprensiva di Relazione paesaggistica a firma del geometra Lorenzo Lazzerini, iscritto al Collegio dei Geometri di Massa-Carrara al n° 300, con Studio Tecnico in Aulla (MS), Viale Resistenza, n° 49;

...**PRESO ATTO** dell'istruttoria del Responsabile del Procedimento amministrativo in materia di autorizzazione paesaggistica e dell'istruttoria del Responsabile del Procedimento amministrativo in materia urbanistico-edilizia, di seguito riportate in sintesi:

Il sito in esame è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) boschi e foreste del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Il progetto prevede la realizzazione di modifiche da apportare alle opere di cui alla SCIA 31/2016 e già autorizzate con Autorizzazione Paesaggistica n° 01/17 del 05.01.2017 finalizzate al miglioramento ambientale con variazione morfologica e cambio di qualità culturale, con conversione in vigneto. L'intervento non comporta controindicazioni di tipo ambientale e paesaggistico e risulta conforme al PIT / PPR vigente, elaborato 8B art. 12. Si esprime pertanto parere favorevole, subordinato a eventuali prescrizioni della Commissione per il Paesaggio e/o della Soprintendenza.

Dal punto di vista urbanistico –edilizio l'intervento risulta conforme agli strumenti urbanistici vigenti e alla L.R. 65/14 e si esprime pertanto parere favorevole.

ACQUISITO il **PARERE FAVOREVOLE** con la prescrizione che i pali di recinzione non superino i ml 2 di altezza pervenuto in data 07.04.2018 con prot. 1492, espresso nella seduta n. 3/18 del 29 marzo 2018 (come da verbale già comunicato al richiedente) dalla *Commissione per il Paesaggio* in forma associata dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana, nominata con deliberazione Giunta U.C.M.L. n° 18 del 02.03.2018;

VISTA la proposta di autorizzazione paesaggistica prot. 1532 del 07.04.2018 indirizzata alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa-Carrara e inviata a mezzo pec in data 21.04.2018 (protocollo Soprintendenza n° 3931 del 26.04.2018);

ACQUISITO il **PARERE FAVOREVOLE** sulla compatibilità paesaggistica relativamente agli elaborati di progetto della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Lucca e Massa-Carrara (*fascicolo 1180/2018*), rilasciato in data 05.07.18 prot. 6364 e pervenuto al Comune in data 11.07.2018 prot. 3004;

PRESO ATTO che l'autorizzazione paesaggistica è un provvedimento autonomo e presupposto rispetto al rilascio degli altri titoli abilitativi l'intervento proposto;

CONSIDERATO quanto sopra riportato, che si intende ribadito e parte integrante del presente provvedimento e che a tutt'oggi non risulta pervenuto il parere richiesto alla sopra citata Soprintendenza;

AUTORIZZA

sotto il profilo paesaggistico, ai sensi dell'art. 146 del *Codice*, fatta salva l'osservanza di altre disposizioni di legge vigenti in materia, il Sig. **GENTILCORE SANTO** per la **realizzazione dell'intervento indicato in oggetto, conformemente agli elaborati tecnici presentati, parte integrante della presente Autorizzazione e conservati presso l'Ufficio Tecnico comunale e al PARERE FAVOREVOLE espresso dalla Commissione per il Paesaggio di cui alle premesse.**

E COMUNICA

In ottemperanza all'art. 146 commi 4 e 11 del *Codice*, che la presente autorizzazione paesaggistica:

- non costituisce provvedimento legittimante all'esecuzione delle opere edilizie che potranno essere intraprese solo e soltanto ad avvenuta acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi di legge
- è rilasciata a favore della richiedente senza pregiudizio dei diritti di terzi, non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi alle opere esistenti o realizzande;
- il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio necessario per la realizzazione dell'intervento e ha validità di anni 5 (cinque);
- e' trasmessa in copia alla Soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del procedimento nonché, unitamente al parere, alla Regione;
- è pubblicata sul sito informatico istituzionale del Comune di Tresana (sezione Albo Pretorio) come disposto dalla L.69/2009 e s.m.i.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Arch. Leoncini Marco



Il sottoscritto Gen. Lorenzo UZZERINI, in qualità di TECNICO INCARICATO,
dichiara di aver ritirato l'originale della presente Autorizzazione paesaggistica e di obbligarsi all'osservanza di tutte
le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

Tresana, 21.08.18